



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da Restani Nadia, codice fiscale RSTNDA52C64A944Z, con l'ausilio dei professionisti incaricati avv. Ilaria Schiavi Tessitore, Piero Bennasciutti e Alessia Tarlazzi, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la società Grafiche Tierrelle di Roda Sergio – Tonelli Felice & C. s.n.c. della quale era socia è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12.6.2017;

rilevato che la ricorrente risulta proprietaria di un bene immobile, posto a disposizione della procedura;

rilevato che gli unici beni mobili dei quali risulta proprietaria sono gli arredi della casa di abitazione, impignorabili ex art. 514 c.p.c.;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

tenuto conto che la ricorrente è titolare di un modestissimo reddito da pensione che deve essere lasciato integralmente nelle sua disponibilità a fini di mantenimento, anche in considerazione della modestia del reddito di pensione del coniuge convivente;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Restani Nadia**, [REDACTED] codice fiscale RSTNDA52C64A944Z

NOMINA

Liquidatori ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 gli avv. Ilaria Schiavi Tessitore, Piero Bennasciutti e Alessia Tarlazzi, già nominati Gestore della Crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura siano messi a disposizione del liquidatore;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, l'intera pensione precipita;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita.

Si comunichi a parte ricorrente, ai professionista OCC/liquidatore.

Bologna, 19 aprile 2019

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini